

COPIA



# COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 17 del Reg. Delib.

N. 7161 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to Valeria Antecini

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Maddalena Sorrentino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1<sup>a</sup> convocazione – Seduta pubblica

### O G G E T T O

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).**

L'anno duemilatredici addì quindici del mese di ottobre alle ore 19,10 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 08/10/2013 prot. 6632, si è riunito il Consiglio Comunale.

**N. 415 REP.**

### REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 24/10/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Maddalena Sorrentino

Eseguito l'appello risultano:

Antecini Valeria  
Monchelato Liliana Teresa  
Raniero Matteo  
Trevisan Mattia  
Zerbato Silvano  
Repele Nereo  
Belluzzo Miro  
Cracco Adriano  
Nizzaro Enrico  
Trevisan Omar Loris  
Raniero Giuseppe  
Farinon Lorella  
Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI
SI	
SI	
	SI
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Sorrentino.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).**

*Non essendoci comunicazioni da parte del Sindaco si passa direttamente al punto n. 2 o.d.g. relativo all'oggetto.*

*Il Sindaco: relaziona sul punto in oggetto; fornisce precisazioni per alcune esenzioni che erano applicate anche in precedenza per la tassa rifiuti e che sono state mantenute con il nuovo tributo mentre è stata aggiunta una nuova agevolazione relativa al compostaggio;*

*Il Sindaco ricorda che il testo di questo regolamento è stato trasmesso a tutti i consiglieri e che il regolamento è stato impostato con riferimento alla vigente normativa statale;*

*il Sindaco evidenzia la modalità di calcolo della tariffa che da quest'anno sarà in base sia ai mq che al numero di abitanti componenti il nucleo familiare.*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**VISTO** l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto il quale prevede, a decorrere dal 01/01/2013, la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex - eca);

**TENUTO CONTO** che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Altissimo la Tassa Rifiuti Solidi Urbani prevista dal D.Lgs. 507/1993, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;

**CONSIDERATO** che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

**VISTO** l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che "con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione delle percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta da applicare nell'obiettiva difficoltà di determinare le superfici dove si formano di regola rifiuti speciali, i termini di presentazione della dichiarazione;

**ESAMINATO** lo schema di regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, sulla base delle Linee Guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di TARES, costituito da n. 45 articoli, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

**DATO ATTO CHE**, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato al presente provvedimento, continueranno ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES);

**VISTO:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO**, in particolare, l'art. 8 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 che dispone il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30 novembre 2013;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**RILEVATO** inoltre che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 comma 13-bis del D.L. 06/11/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'IMU, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

Che l'art. 5 del citato D.L. 102/2013 recita:

*Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:*

*a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;*

*b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;*

*c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*

*d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.*

*2. È abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.*

*3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.*

*4. Il comune predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.*

**RICORDATO** che l'art. 10 comma 2 lett. a) del D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 64/2013, ha disposto che, anche per il 2013, in deroga a quanto diversamente previsto per il medesimo anno dall'art. 14 comma 35 del D.L. 201/2011, i Comuni possono stabilire autonomamente la scadenza ed il numero delle rate di versamento del TARES;

**DATO ATTO** che il regolamento proposto entra in vigore il 01/01/2013 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**VISTO** l'allegato parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** l'allegato parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**VISTA** la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" corredata dal prescritto parere a norma dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**CONSIDERATA** la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del citato decreto n. 267/2000;

**PRESO ATTO** della proclamazione della votazione per alzata di mano;

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari /

Astenuti /

#### **DELIBERA**

1. di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), composto di n. 45 articoli e allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2013;
3. di dare atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
4. di delegare il Responsabile dell'Area Contabile a trasmettere copia della delibera derivante dalla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare piena attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento, con il seguente esito:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari /

Astenuti:/

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

**COMUNE DI ALTISSIMO**  
**(Provincia di Vicenza)**

**REGOLAMENTO**  
**PER APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI**  
**E SUI SERVIZI.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15/10/2013

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Componenti del tributo
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 6. Soggetto attivo

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 7. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 8. Soggetti passivi
- Art. 9. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili
- Art. 12. Criteri di esclusione nella determinazione della superficie da assoggettare al tributo

### **TITOLO III – TARIFFE**

- Art. 13. Costo di gestione
- Art. 14. Determinazione della tariffa
- Art. 15. Articolazione della tariffa
- Art. 16. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 21. Scuole statali
- Art. 22. Tributo giornaliero
- Art. 23. Tributo provinciale

### **TITOLO IV – Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni**

- Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 26. Riduzioni per il recupero
- Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 28. Agevolazioni ed esenzioni
- Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

### **TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

- Art. 30. Presupposto della maggiorazione
- Art. 31. Aliquote.

### **TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 32. Obbligo di dichiarazione
- Art. 33. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 34. Poteri del Comune

Art. 35. Accertamento  
Art. 36. Sanzioni  
Art. 37. Riscossione  
Art. 38. Interessi  
Art. 39. Rimborsi  
Art. 40. Somme di modesto ammontare  
Art. 41. Contenzioso

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 42. Entrata in vigore e abrogazioni  
Art. 43. Clausola di adeguamento  
Art. 44. Disposizioni transitorie  
Art. 45. Disposizioni per l'anno 2013

### **Allegati**

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani  
All. B: Categorie di utenze non domestiche

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplina le modalità di applicazione nel Comune di Altissimo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, in conformità alla normativa di legge vigente in materia.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 - Componenti del tributo**

Il tributo è costituito da due componenti:

- a) componente rifiuti, il cui gettito è destinato alla copertura dei costi relativi alle diverse attività (raccolta, spazzamento, trasporto, recupero, smaltimento) ricomprese nel servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati;
- b) componente servizi, costituita da una maggiorazione della tariffa della componente rifiuti, il cui gettito è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili (sicurezza, manutenzione, illuminazione, ecc...).

### **Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;



- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del presente comma.

**5.** Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

#### **Art. 4 - Rifiuti assimilati agli urbani**

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della applicazione del tributo e del servizio di raccolta e smaltimento in regime di privativa, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A.

#### **Art. 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

**1.** Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**2.** Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Art. 6 - Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

#### **Art. 7 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
  - c) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - c) per le utenze non domestiche le aree pertinenziali o accessorie di locali tassabili ferma restando la tassazione delle aree scoperte operative;
4. La presenza dell'arredo oppure l'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica e gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 8 - Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

#### **Art. 9 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste dei contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; l'assenza di tali servizi deve risultare da apposita autocertificazione effettuata dal proprietario dell'immobile;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, punti di ristoro e simili;
- c) i locali ed aree stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, centrali telefoniche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, impianti a ciclo chiuso e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le aree destinate alla sosta gratuita dei veicoli;

- h) solai non adattabili ad altri usi, le soffitte ed i sottotetti, i ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,50 metri;
- i) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- j) locali ed aree di utenze non domestiche oggetto di procedure concorsuali senza esercizio di attività dimostrata con idonea documentazione anche se ancora allacciate ai pubblici servizi;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento della superficie stessa pari al 30%;

3. Per fruire dell'esclusione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc...);

4. Non sono, inoltre, soggette all'applicazione della tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio diretto dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ove si producono rifiuti non assimilati agli urbani: legnaie, fienili, depositi anche verticali di mangimi ed insilati in genere, locali adibiti a depositi permanenti di presidi fitosanitari e concimi, depositi di prodotti semilavorati o finiti, locali tecnologici per la trasformazione dei prodotti, locali destinati al ricovero

dei macchinari agricoli e/o attrezzature per l'esercizio della attività agricola e/o altri locali con simile destinazione;

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: stanze di medicazione, sale operatorie, laboratori di analisi, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza di pazienti.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nell'allegato A) del presente regolamento.

#### **Art. 11 - Superficie degli immobili**

1. Essendo avvenuta la completa attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 e comunicata periodicamente da parte dell'Agenzia del Territorio tramite sistemi di interscambio dei dati con strumenti informatici.

Il Comune di Altissimo comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27/07/2000 n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a mt. 1,50.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

5. La superficie complessiva per tutte le unità immobiliari è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 in caso contrario al metro quadro inferiore.

#### **Art. 12. Criteri di esclusione nella determinazione della superficie da assoggettare al tributo**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo sono escluse dalla contabilizzazione le seguenti parti di superfici:

a) Per tutte le casistiche:

- i. sono escluse le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
- ii. sono escluse le superfici di aree o locali evidentemente impraticabili o con accessi interclusi;
- iii. sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini;

- iv. sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici;
  - v. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.
- b) Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono escluse le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;
  - c) Locali ed aree adibiti alla attività sportiva: sono escluse le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;
  - d) Abitazioni rurali: sono escluse le superfici di barchesse, fienili, porticati e similari connessi alla attività agricola ed escluso ogni altro utilizzo;
  - e) Distributori di carburante: sono escluse le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;
  - f) Attività agricola e di allevamento: sono escluse le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
  - g) Attività sanitarie: sono escluse le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
  - h) Scuole statali: sono escluse tutte le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008.

2. Sono altresì esclusi dalla contabilizzazione, per la determinazione della superficie assoggettabile, i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa e praticamente esclusiva, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del Dlgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.3. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento della superficie totale nella misura del 50%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici

competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazioni delle eventuali sanzioni previste.

4. Le condizioni che determinano riduzione della superficie assoggettabile al tributo debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse dalla superficie assoggetata al tributo, ai sensi del presente articolo, il tributo verrà applicato, anche per tali superfici, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni applicabili.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **Art. 13 - Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e approvato dal Consiglio Comunale

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 14 - Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Art. 15 - Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali che saranno fissati nella delibera di determinazione delle tariffe.

#### **Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.



2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Art. 18 - Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune all'inizio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura della posizione, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o le bandanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo di almeno un anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case) da soggetti residenti o non residenti nel Comune, e dai cittadini residenti all'estero (iscritti Aire) verrà associato un numero di occupanti pari a un componente sia per la parte fissa, che per la parte variabile.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente, o in mancanza quello di una unità.

Resta ferma comunque la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di Residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche da classificare nell'apposita categoria.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, con successivo conguaglio nel caso di variazioni posteriormente intervenute.

9. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal DPR 158/99, in sei categorie da 1 a 6 componenti, e oltre, il nucleo familiare.

#### **Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui rispettivamente al punto 4.3, Allegato 1, e al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato viene di regola effettuata sulla base della attività prevalentemente svolta o in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 21 - Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **Art. 22 - Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, per ciascun metro quadrato di occupazione, aumentata del 50%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini indicati dall'Ufficio Tributi.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

## **Art. 23 - Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

## **TITOLO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% alla parte fissa e variabile.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo, specificandone le modalità la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. L'utenza che usufruisce della riduzione di cui al presente comma, può conferire al sistema comunale esclusivamente rifiuto umido corrispondente a ossa, gusci e altro materiale non deperibile in breve tempo.
3. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Comune a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte e coperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 26 - Riduzioni per il recupero**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Per l'utenza non domestica la tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota fissa e variabile di una percentuale massima del 10% in relazione alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali situati nel Comune di Altissimo, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, mediante applicazione di un coefficiente di riduzione, calcolato quale rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi terziari - e la quantità presunta media di produzione su tale superficie, calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il relativo coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe di cui al Dpr 158/1999.
4. L'utente per poter beneficiare di tale riduzione deve allegare alla domanda da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno copia dei formulari o altra idonea documentazione riferita all'anno precedente comprovante l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti dai specifici locali siti nel Comune di Altissimo e riportanti le quantità precise di quanto avviato al recupero, in relazione al quale, viene chiesta la riduzione.

#### **Art. 27 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. In tutte le zone del territorio comunale è istituito il servizio porta a porta per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 10% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che

abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Art. 28 – Agevolazioni ed esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- b) i locali adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali, gestiti in forma diretta con le relative aree;
- c) gli edifici destinati ad attività di carattere culturale, formativo, sale riunioni di associazioni non aventi scopo di lucro;
- d) gli edifici adibiti ad asilo nido e a scuola materna gestiti da enti non aventi scopo di lucro, escluse in ogni caso le abitazioni ed ogni altro vano annesso a qualsiasi uso adibito.

1. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento della superficie totale nella misura del 50%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti -Comune e Amministrazione Provinciale-; l'operatore deve inoltre essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.

Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazione delle eventuali sanzioni previste.

2. Le esenzioni e la riduzione di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le esenzioni e la riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Art. 29 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## **TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

### **Art. 30 - Presupposto della maggiorazione**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie imponibile soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 31 - Aliquote**

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, dalla normativa vigente nella apposita delibera di fissazione delle tariffe.

## **TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 32 - Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 33 - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza completi di dati anagrafici;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree operative;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta, fax o inviata in via telematica con posta elettronica.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. La mancata presentazione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

9. Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi ulteriori trenta giorni per inoltrare la dichiarazione di variazione che disponga diversamente. Trascorso inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte.

#### **Art. 34 - Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 35 - Accertamento**



1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

### **Art. 36 - Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27.12.2006, n. 296.

b) l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in tema di ravvedimento operoso.

### **Art. 37 - Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, apposito invito di pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate nel rispetto della normativa vigente e stabilite con apposito provvedimento.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nel caso di mancato pagamento dell'avviso bonario il Comune notifica anche tramite raccomandata a.r o pec un sollecito, contenente le somme da versare in una unica rata aumentato delle spese di notifica, fissando un termine per il pagamento e contenente l'avvertenza che in caso di inadempimento si procederà all'emissione dell'avviso di accertamento con sanzioni ed interessi entro i termini decadenziali stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

#### **Art. 38 - Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 39 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 40 - Somme di modesto ammontare**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 29 sia inferiore o uguale a €. 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore ad €. 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione (anche pluriennale) degli obblighi di dichiarazione o di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi e/o sgravi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

#### **Art. 41 - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

### **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 42 - Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. A partire dal 1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, inoltre, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare i regolamenti che disciplinavano:

- ✓ la TARSU approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 29/09/1995, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni
- ✓ la classificazione dei RIFIUTI solidi urbani e assimilati approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16/06/1998.

#### **Art. 43 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 44 - Disposizioni transitorie**

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

#### **Art. 45 - Disposizioni per l'anno 2013**

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 35 del 08.04.2013 per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

## ALLEGATO A

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti le sostanze non pericolose elencate al n.1 punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione interministeriale 27.7.84:

	<b>Criterio qualitativo</b>	<b>Limite quantitativo di conferimento frazione umida</b>	<b>Limite quantitativo di conferimento settimanale frazione secca</b>	<b>Limite quantitativo di conferimento quindicinale carta</b>	<b>Limite quantitativo di conferimento quindicinale plastica</b>
--	-----------------------------	---	---	---	--

<b>1.Attività industriali</b>					
1.1)	Locali destinati a uffici, sale mensa, cucine, corridoi, sale riunioni/conferenze, sale esposizioni, bagni, spogliatoi	<b>illimitata</b>	<b>max n. 6 sacchi da 80/120 litri</b>	<b>max. 3 mc</b>	<b>max n.3 sacchi da 80/120 litri</b>
1.2)	Magazzini	<b>max. 20 lt a conferimento</b>	<b>max n. 6 sacchi da 80/120 litri</b>	<b>max. 3 mc</b>	<b>max n.3 sacchi da 80/120 litri</b>

<b>2.Attività artigianali</b>					
2.1)	Locali destinati a uffici, sale mensa, cucine, corridoi, sale riunioni/conferenze, sale esposizioni, bagni, spogliatoi	<b>illimitata</b>	<b>max n. 6 sacchi da 80/120 litri</b>	<b>max. 3 mc</b>	<b>max n.3 sacchi da 80/120 litri</b>
2.2)	Magazzini	<b>max. 20 lt a conferimento</b>	<b>max n. 6 sacchi da 80/120 litri</b>	<b>max. 3 mc</b>	<b>max n.3 sacchi da 80/120 litri</b>

<b>3.Aziende agricole</b>					
	Locali ed aree destinati ad attività commerciali uffici, corridoi, sale degustazioni, bagni, spacci/locali di vendita, cucine e locali destinati alla attività ricettiva	<b>illimitata</b>	<b>max n. 6 sacchi da 80/120 litri</b>	<b>max. 3 mc</b>	<b>max n.3 sacchi da 80/120 litri</b>

<b>4</b>	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi (bar, caffè, pasticcerie, ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, e simili) mense e alberghi	<b>illimitata</b>	<b>max n. 6 sacchi da 80/120 litri</b>	<b>max. 3 mc</b>	<b>max n.3 sacchi da 80/120 litri</b>
----------	--	-------------------	--	------------------	---------------------------------------

<b>5</b>	Ipmercati di generi misti, supermercati, pane e pasta, macellerie, panifici, generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, plurilicenze alimentari e/o miste	<b>illimitata</b>	<b>max n. 6 sacchi da 80/120 litri</b>	<b>max. 3 mc</b>	<b>max n.3 sacchi da 80/120 litri</b>
----------	--	-------------------	--	------------------	---------------------------------------

<b>6</b>	Attività artigianali di servizio a titolo esemplificativo, gelaterie, pulisecco, fotografi, parrucchieri, estetisti ecc.	<b>max. 20 lt a conferimento</b>	<b>max n. 6 sacchi da 80/120 litri</b>	<b>max. 3 mc</b>	<b>max n.3 sacchi da 80/120 litri</b>
----------	--	----------------------------------	--	------------------	---------------------------------------

<b>7</b>	Uffici, studi professionali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie di viaggio, ricevitorie e simili, ambulatori, studi medici e simili	<b>max. 20 lt a conferimento</b>	<b>max n. 6 sacchi da 80/120 litri</b>	<b>max. 3 mc</b>	<b>max n.3 sacchi da 80/120 litri</b>
----------	--	----------------------------------	--	------------------	---------------------------------------

<b>8</b>	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, beni durevoli, edicola, farmacia, tabaccaio, tende e tessuti, tappeti, e in generale esercizi di commercio fisso e su aree pubbliche (esclusi, supermercati e negozi di generi alimentari di cui al prec. punto 5)	<b>max. 20 lt a conferimento</b>	<b>max n. 6 sacchi da 80/120 litri</b>	<b>max. 3 mc</b>	<b>max n.3 sacchi da 80/120 litri</b>
----------	--	----------------------------------	--	------------------	---------------------------------------

<b>9</b>	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografici, scuole pubbliche e private e luoghi di culto	<b>max. 20 lt a conferimento</b>	<b>max n. 6 sacchi da 80/120 litri</b>	<b>max. 3 mc</b>	<b>max n.3 sacchi da 80/120 litri</b>
----------	--	----------------------------------	--	------------------	---------------------------------------

<b>10</b>	Autofficine, carrozzerie, elettrauto	<b>max. 20 lt a conferimento</b>	<b>max n. 6 sacchi da 80/120 litri</b>	<b>max. 3 mc</b>	<b>max n.3 sacchi da 80/120 litri</b>
-----------	--------------------------------------	----------------------------------	--	------------------	---------------------------------------

<b>11</b>	Attività di commercio all'ingrosso e simili, autorimesse, magazzini senza vendita diretta	<b>max. 20 lt a conferimento</b>	<b>max n. 6 sacchi da 80/120 litri</b>	<b>max. 3 mc</b>	<b>max n.3 sacchi da 80/120 litri</b>
-----------	---	----------------------------------	--	------------------	---------------------------------------

12	Autosaloni, mostre, concessionarie	max. 20 lt a conferimento	max n. 6 sacchi da 80/120 litri	max. 3 mc	max n.3 sacchi da 80/120 litri
----	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------	--------------------------------

13	Distributori di carburanti, impianti sportivi, parcheggi, posteggi, e simili	max. 20 lt a conferimento	max n. 6 sacchi da 80/120 litri	max. 3 mc	max n.3 sacchi da 80/120 litri
----	--	---------------------------	---------------------------------	-----------	--------------------------------

**N.B Per particolari attività l'Ente, previo contatto e disponibilità resa dalla società gestore del servizio, può valutare un quantitativo di conferimento maggiore, sulla base delle effettive esigenze prospettate dall'utente.**

## **2. Restano esclusi dalla assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi quali:**

1	Imballaggi terziari in genere;
2	Contenitori vuoti pericolosi di qualsivoglia tipologia e/o volumetria;
3	Contenitori vuoti di plastica, metallo, latte o simili con volumetria superiore a 10 litri;
4	Contenitori sotto pressione
5	Pallets in genere
6	Cassette, che superano come quantitativo un metro cubo a conferimento
7	Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
8	Paglia e prodotti di paglia
9	scarti di legno, segatura e simili;
10	scarti, sfridi, limature e trucioli di alluminio, ferro, rame e/o altri metalli e/o materiali simili;
11	Pelle e simil-pelle
12	Fibra di legno e pasta di legno anche umida;
13	gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
14	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
15	Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica n. 915 del 1982
16	Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
17	Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
18	Materiali vari in pannelli ( di legno, gesso, plastica e simili);
19	Frammenti e manufatti di stucco di gesso essiccati
20	Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
21	Nastri abrasivi
22	Cavi e materiale elettrico in genere
22	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate

## **ALLEGATO B**

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

<b>COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 abitanti</b>	
<b>Categorie di attività</b>	
<b>1</b>	<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>
<b>2</b>	<b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>
<b>3</b>	<b>Stabilimenti balneari</b>
<b>4</b>	<b>Esposizioni, autosaloni</b>
<b>5</b>	<b>Alberghi con ristorante</b>
<b>6</b>	<b>Alberghi senza ristorante</b>
<b>7</b>	<b>Case di cura e riposo</b>
<b>8</b>	<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>
<b>9</b>	<b>Banche ed istituti di credito</b>
<b>10</b>	<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</b>
<b>11</b>	<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>
<b>12</b>	<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>
<b>13</b>	<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>
<b>14</b>	<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>
<b>15</b>	<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>
<b>16</b>	<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>
<b>17</b>	<b>Bar, caffè, pasticceria</b>
<b>18</b>	<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>
<b>19</b>	<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>
<b>20</b>	<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</b>
<b>21</b>	<b>Discoteche, night club</b>

**COMUNE DI ALTISSIMO**  
(PROVINCIA DI VICENZA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
AVENTE PER OGGETTO:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).**

**XX**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 08/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
QUALE RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA  
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Altissimo, lì